

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

ALLIONE. No; è stato deliberato il deposito, adesso si tratta della forma di questo deposito e delle sue guarentigie.

PRESIDENTE. In tal caso continui.

ALLIONE. Dunque io dico: saranno regolari questi titoli in faccia alla legge del bollo; ma può anche avvenire che il cancelliere, il quale ha sicuramente sopra di sé un gravissimo peso, che è quello di essere solidale della contravvenzione quando riceva un deposito irregolare, esamini questi titoli e dica alla parte: io non li trovo regolari, questo bollo non è sufficiente, questa registrazione non supplisce abbastanza alle disposizioni della legge, quindi io mi rifiuto di fare questo deposito.

Allora che avverrà? Scadranno i due anni e la parte non avrà nessuna guarentigia e vedrà sacrificati in modo irrimediabile i diritti suoi.

Per conseguenza io sarei di parere che quando nascesse dubbio sulla regolarità di questi titoli, in rapporto alla legge del registro e del bollo, il cancelliere dovesse, nonostante ciò, ricevere il deposito e rilasciare la ricevuta, lasciata per altro la responsabilità a carico del depositante.

In questo modo credo che l'atto avrebbe il suo legale effetto, al depositante spetterebbe la responsabilità di questo deposito qualora non fosse regolare nella forma dei titoli; ma intanto si verrebbero ad evitare quelle gravissime conseguenze di veder cioè decorrere quel termine perentorio di due anni o di sei mesi senza che il depositante abbia acquistato quella guarentigia che a lui assegna la legge, vale a dire, di far constare entro il termine suddetto di questo deposito a pena di decadenza.

Queste sono le osservazioni che io credo di dover fare.

Se l'onorevole ministro mi dice che si potrà in proposito provvedere nel regolamento, o che stando al senso della legge il mio dubbio non abbia motivo di esistere, io mi dichiaro soddisfatto. Se l'onorevole ministro crede che nel regolamento non si possa provvedere a questo riguardo, e che un dubbio esistere possa, io non crederei inopportuno che la Camera portasse la sua attenzione sopra questo argomento, e volesse permettere che con un articolo aggiuntivo all'articolo 30 si determinasse prima l'obbligo del cancelliere di spedire il certificato della ricevuta dei titoli, secondariamente che il cancelliere stesso ricevesse il deposito anche quando i titoli non fossero, in rapporto alla legge sul bollo, affatto regolari, sempre però sulla responsabilità del depositante.

PRESIDENTE. Il signor ministro d'agricoltura e commercio ha la parola.

MAIORANA, ministro per l'agricoltura e commercio.

La Camera ha potuto vedere che mi sono mostrato arrendevolissimo alle concessioni le quali non viciano l'essenza della legge, ancorchè secondo la mia personale opinione, non apportino a quella alcun miglieramento. E lo proverò anche questa volta, purchè non s'insista su emendamenti che riuscirebbero, a mio giudizio, nocivi alla legge.

Ora comincio dall'onorevole Omodei, e osservo che il secondo comma dell'articolo 31 è già soppresso.

Vengo agli onorevoli Antonibon e Griffini i quali (*Movimenti dell'onorevole Antonibon*) se non domandano niente in questo momento non è meno che dalla discussione dell'ultima ora di ieri, riferibile all'articolo votato e a quello in discussione, risulta che domandavano qualche cosa anche per l'articolo in discussione.

Dunque venendo a loro, io dico: poichè essi credono che possa supporre si venga ad istituire una procedura affatto anomala presso il tribunale civile e correzionale il quale deve giudicare sulle questioni riferibili all'abolizione e alla liquidazione dei diritti d'uso; e ritengono che occorre si dica almeno che il tribunale non può procedere, nè può udire altrimenti le parti che allorquando siano regolarmente chiamate, vale a dire, che intervenga una citazione; io consento, benchè ciò non sia minimamente necessario, sia detto espressamente nell'articolo che deve precedere una citazione.

Deve però tener fermo il concetto dell'articolo votato, vale a dire si deve escludere l'obbligo nell'utente, il quale fa la dichiarazione pel suo effetto negativo di impedire che contro di lui il proprietario possa pretendere decorrimento *lege operante* della prescrizione; e per conseguenza non posso dire: l'utente citi o notifichi.

Io voglio lasciarlo anche nella libertà d'ignorare in perpetuo le persone dei proprietari di quel fondo, sul quale ha il diritto d'uso o di servitù, e potrei farlo senza alcun danno in perpetuo, ove si voglia limitare alla conservazione del suo diritto e possesso.

Il rapporto fra lui utente e il proprietario del fondo serviente è del tutto reale, non è minimamente personale; ed è compatibilissimo cosiffatto rapporto, precisamente con popolazioni che vivono nelle campagne; è compatibilissima dunque col diritto dell'utente la sua ignoranza della qualità e del nome del proprietario.

Invece se gli utenti hanno pensiero di avvantaggiarsi di questa legge, ove vantaggio essi credano poterne loro portare e vogliono affrettare lo scioglimento dei vincoli, la liquidazione dei diritti rispettivi e l'attribuzione a ciascuno, in natura, o in equi-